



LEGISLATURA N. XI

Oggetto: **DISCIPLINARE DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE AL CONSIGLIO REGIONALE NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 50, COMMA 1 LETTERE A) E B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2022, N.78 RECANTE DELEGA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI), DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO**

Il 1 ottobre 2024 si è riunito presso la sala adiacente all'aula del Assemblea legislativa regionale, in via Tiziano n. 44, ad Ancona l'Ufficio di presidenza regolarmente convocato.

		PRESENTI	ASSENTI
Dino Latini	- Presidente	X	
Gianluca Pasqui	- Vicepresidente	X	
Maurizio Mangialardi	- Vicepresidente	X	
Pierpaolo Borroni	- Consigliere segretario	X	
Micaela Vitri	- Consigliere segretario	X	

Essendosi in numero legale per la validità dell' adunanza assume la presidenza il Presidente dell'Assemblea legislativa delle Marche **Dino Latini** che dichiara aperta la seduta alla quale assiste il Segretario dell'Ufficio di presidenza **Antonio Russi** .

LA DELIBERAZIONE IN OGGETTO E' APPROVATA ALL'UNANIMITA' DEI PRESENTI

PUBBLICATA NEL BURM N. DEL



Oggetto: Disciplinare interno dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate al Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al governo in materia di contratti pubblici), di importo inferiore a 40.000 euro.

L'Ufficio di Presidenza

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di deliberare in merito;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera e) del Regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività Amministrativa, che contiene il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica previsto dall'articolo 3, comma 3 della legge regionale 30 giugno 2003, n. 14 (Riorganizzazione della struttura amministrativa del Consiglio Regionale) e la dichiarazione di insussistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interessi;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1;

DELIBERA

1. di approvare il disciplinare interno dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate al Consiglio regionale – Assemblea legislativa delle Marche nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al governo in materia di contratti pubblici), di importo inferiore a 40.000 euro, che allegato sotto la lettera A alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il disciplinare di cui al punto 1 si applica a decorrere dalla data di approvazione del presente atto e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale. In ipotesi in cui intervengano contrastanti norme vincolanti, in attesa della formale modificazione, si applicherà la normativa sovraordinata;
3. di trasmettere copia della presente deliberazione ai Dirigenti dei Servizi dell'Assemblea legislativa regionale delle Marche per gli adempimenti conseguenti.

Il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale
Dino Latini

Il Segretario dell'Ufficio di presidenza
Antonio Russi



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento dell'Assemblea legislativa - Articolo 15, comma 1, lettera e);
- decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) - Articolo 71 e ss.;
- decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici);

Motivazione

L'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici) stabilisce che: *"Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno".* Il successivo comma 2 prevede *"Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento".*

Considerato che, in un'ottica di massima celerità, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, risulta opportuno procedere alla verifica a campione delle dichiarazioni presentate dagli operatori economici nelle procedure di cui al succitato articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di importo inferiore a 40.000 euro, determinando, in maniera uniforme, le modalità di selezione delle informazioni da sottoporre a verifica.

A tal fine è stata predisposta la proposta di disciplinare interno, di cui all'allegato A alla presente deliberazione, nel quale vengono disciplinati le modalità ed i tempi del controllo sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate dagli operatori risultati aggiudicatari nelle procedure di affidamenti diretto di beni, servizi e forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00.

Resta inteso che il Responsabile Unico di Progetto (RUP), ove ritenuto necessario, può sottoporre a verifica ulteriori affidamenti in aggiunta a quelli individuati mediante la procedura di sorteggio descritta nel disciplinare medesimo.

Il disciplinare di cui all'allegato A si applica a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale. In ipotesi in cui intervengano contrastanti norme vincolanti, in attesa della formale modificazione, si applicherà la normativa sovraordinata.



Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio si propone l'adozione di conforme deliberazione di cui si attesta la legittimità e la regolarità tecnica ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 14/2003.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Barbara Raponi

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto propone all'Ufficio di Presidenza l'adozione della presente deliberazione concernente "Disciplinare interno dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive presentate al Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al governo in materia di contratti pubblici*), di importo inferiore a 40.000 euro", in merito alla quale esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica. Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 Aprile 2013 n.62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) il sottoscritto dichiara, ai sensi dell' articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente del Servizio
Attività Amministrativa
Fabio Stronati

La presente deliberazione si compone di 8 pagine, di cui n. 4 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il Segretario dell'Ufficio di Presidenza
Antonio Russi



ALLEGATO A

DISCIPLINARE INTERNO DEI CONTROLLI A CAMPIONE SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PRESENTATE AL CONSIGLIO REGIONALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE - NELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 50, COMMA 1, LETTERE A) E B) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023, N. 36 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 21 GIUGNO 2022, N. 78 RECANTE DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI) DI IMPORTO INFERIORE A 40.000 EURO

Articolo 1
Oggetto e finalità

Il presente disciplinare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*) e dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate al Consiglio regionale - Assemblea legislativa delle Marche (di seguito Consiglio regionale) dagli operatori economici nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di importo inferiore a 40.000 euro.

In particolare, formano oggetto di controllo le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative al possesso dei requisiti:

- di ordine generale di cui agli articoli 94 (Cause di esclusione automatica), 95 (Cause di esclusione non automatica) e 98 (Illecito professionale grave) del decreto legislativo n. 36/2023;
- di ordine speciale, laddove previsti, di cui all'articolo 100 (Requisiti di ordine speciale) del decreto legislativo n. 36/2023.

I controlli effettuati sulle dichiarazioni sostitutive nell'ambito delle procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture sono finalizzati a garantire la massima efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa nonché la repressione di eventuali abusi in relazione all'ottenimento di provvedimenti e/o benefici.

Articolo 2
Controlli a campione

I controlli sono effettuati a campione ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 36/2023 e dell'articolo 71 del DPR n. 445/2000, su un numero predeterminato di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà presentate, nell'ambito delle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 36/2023 di importo inferiore a 40.000 euro, nel quadrimestre di riferimento, con arrotondamento all'unità superiore. La percentuale delle dichiarazioni da verificare, da parte di ciascuna struttura assembleare, viene individuata nella misura del 10% (dieci per cento).



Sono escluse le dichiarazioni relative ad adesioni a Convenzioni e/o Accordi Quadro messi a disposizione delle P.A per i quali, i controlli e le verifiche previste ex lege in ordine alla sussistenza dei requisiti dichiarati in capo ai fornitori risultati aggiudicatari, sono svolti dalle Centrali di Committenza.

L'individuazione del campione da sottoporre a controllo avviene con sorteggio casuale, anche con l'utilizzo di sistemi di generazione casuale di numeri, previa predisposizione di un elenco numerato, disposto in ordine cronologico di acquisizione al protocollo, nel quadrimestre considerato.

Le operazioni di sorteggio sono eseguite dal dirigente di ciascuna struttura assembleare o da un funzionario dallo stesso incaricato alla presenza di due testimoni scelti tra i dipendenti del Consiglio regionale.

Dello svolgimento delle operazioni di sorteggio è redatto apposito verbale, contenente l'indicazione del numero delle autocertificazioni da verificare ovvero del campione sorteggiato per la successiva fase di controllo dei requisiti. Il verbale viene sottoscritto da tutti i presenti ed è corredato dalla documentazione attestante le risultanze del sorteggio.

Articolo 3 **Modalità dei controlli**

Conclusa la fase di sorteggio, i controlli devono essere effettuati a cura del responsabile del progetto (RUP) di ciascun affidamento o da altro personale del Consiglio regionale all'uopo incaricato (*cd. Responsabile di fase*).

Delle operazioni di controllo è redatto apposito verbale contenente la sommaria descrizione delle modalità di effettuazione delle verifiche nonché la specifica indicazione dell'esito delle medesime.

Il verbale concernente le operazioni di controllo ed il relativo esito viene sottoscritto dal responsabile del progetto (RUP) della procedura.

I controlli riguardanti le dichiarazioni sostitutive sono effettuati d'ufficio con acquisizione della documentazione inserita nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) ovvero mediante consultazione delle banche dati in uso al Consiglio regionale e/o richieste agli Enti competenti.

Articolo 4 **Controlli in caso di ragionevole dubbio**

Il controllo sulle dichiarazioni sostitutive deve essere effettuato ogni volta che sussistono ragionevoli dubbi sulla autenticità delle dichiarazioni ovvero nei casi in cui emergano elementi di incoerenza, inattendibilità, incompletezza o palese contraddittorietà delle informazioni rese tali da far supporre la volontà di dichiarare solo dati parziali e/o non consentire un'adeguata e completa valutazione.

In caso di ragionevole dubbio sulla veridicità di quanto dichiarato dall'operatore economico, potranno essere effettuati controlli mirati anche prima dell'affidamento diretto.

E' facoltà dell'Ente, in qualsiasi fase, richiedere chiarimenti e integrazioni sul contenuto di documenti, certificati e dichiarazioni presentate.



DELIBERA N. 483
SEDUTA N. 165
DATA 01/10/2024

Il responsabile del progetto (RUP), ove ritenuto necessario, può sottoporre a verifica ulteriori dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, in aggiunta a quelle individuate mediante la procedura di sorteggio descritta nel presente disciplinare.

Articolo 5 **Termini per lo svolgimento dei controlli**

I controlli a campione sono effettuati tre volte l'anno, con le seguenti tempistiche:

- ✓ entro il 31 maggio per le dichiarazioni sostitutive rese dal 1° gennaio al 30 aprile;
- ✓ entro il 30 settembre per le dichiarazioni sostitutive rese dal 1° maggio al 31 agosto;
- ✓ entro il 31 gennaio per le dichiarazioni sostitutive rese dal 1° settembre al 31 dicembre dell'anno precedente.

Nella fase di prima applicazione, i controlli a campione verranno effettuati considerando le dichiarazioni sostitutive acquisite al protocollo a decorrere dalla data di approvazione del presente disciplinare.

Articolo 6 **Esito del controllo dei requisiti**

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, dovrà essere instaurato, prioritariamente, un contraddittorio con gli operatori economici dichiaranti.

A tal fine il Consiglio regionale procede a comunicare all'operatore economico a mezzo PEC l'esito dei controlli al fine di consentire osservazioni e/o chiarimenti assegnando un congruo termine per il riscontro.

Nel caso in cui, anche all'esito del contraddittorio con l'operatore economico, venga confermata la mancanza dei requisiti di cui all'articolo 1 del presente disciplinare, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, il Consiglio regionale procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Consiglio medesimo per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Resta fermo che in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci, non rientranti negli errori materiali/irregolarità/omissioni di cui all'articolo 71, comma 3 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii., si applica, ricorrendone i presupposti, quanto previsto dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii.

Articolo 7 **Validità e applicazione**

Il presente disciplinare si applica a partire dal giorno della sua approvazione e resta valido fino alla data della sua revoca, totale o parziale.

In ipotesi in cui intervengano contrastanti norme vincolanti, in attesa della formale modificazione, si applicherà la normativa sovraordinata.



Articolo 8
Trattamento dati personali

Ai sensi del Decreto legislativo n. 196/2003 e ss.mm.ii e del Regolamento UE 2016/679 i dati e le informazioni raccolte al fine delle attività di controllo previste dall'articolo 1 del presente disciplinare verranno trattati e utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono state acquisiti nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 9
Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente disciplinare trovano applicazione le disposizioni contenute nel DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.